

Comune di ROCCA SAN GIOVANNI 66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 - 60121 - 60630 - 620092 Fax 0872 620247

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 17-04-2024

Settore:	II - ASSETTO E GESTIONE TERRITORIO	

Oggetto: MODIFICA ALL'ART. 39 ZONA G1 FASCIA COSTIERA AD ELEVATO VALORE AMBIENTALE, DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE ESECUTIVO IN VIGORE

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 17-04-2024

f Responsabile del servizio

Rerardi Federica

IL SINDACO

PREMESSO che nel Comune di Rocca San Giovanni sono vigenti:

- il Piano Regolatore Esecutivo (PRE), approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 17/02/2011, ai sensi dell'art. 43 commi 2 e 5 della L.R. 11/1999;
- il Regolamento Edilizio Comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 13-01-2005;
- che a seguito della dismissione della ferrovia e la successiva realizzazione della Via Verde, si sta assistendo ad un importante afflusso turistico che non si concentra più in brevi e determinati periodi;
- che pertanto dopo 12 anni dall'approvazione del P.R.E. emergono dal territorio bisogni di ricalibratura degli strumenti di pianificazione, che sostengano lo sviluppo socio economico della costa in particolare mediante politiche di destagionalizzazione turistica;

CONSIDERATO che il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, ha disposto modifiche all'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), e nello specifico:

- All'articolo 6 (Attività di edilizia libera) sono state introdotte delle modifiche al punto e-bis), ricompreso nel comma 1, che elenca quelle opere a carattere temporaneo che non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- che differentemente a quanto si leggeva nella versione precedente:
 - le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; il testo viene sostituito con il seguente:
 - le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

PRESO ATTO che questa Amministrazione ha inteso recepire le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020), per meglio qualificare ed individuare la durate delle opere temporanee, e nello specifico l'aumento del margine di tempo per la rimozione di tali strutture, che da 90 giorni passa a 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio;

RICHIAMATO l'Art.39 ZONA G1 FASCIA COSTIERA AD ELEVATO VALORE AMBIENTALE, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Esecutivo in vigore, che al sesto capoverso recita testualmente: Sono realizzabili servizi della balneazione e del turismo (chioschi, tettoie, servizi igienici, ecc.) unicamente con opere precarie esclusivamente in legno, con l'esclusione di manufatti cementizi, anche prefabbricati, e di opere permanenti fuori terra. Le costruzioni ammesse non potranno avere altezza totale maggiore di m 3,00 (1 piano) e SU maggiore di mq 30; la loro realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazione, previo parere della CEU, di durata trimestrale e rinnovabile una sola volta all'anno, con l'obbligo della rimozione a fine periodo.

CONSIDERATO pertanto che con deliberazione di Giunta Comunale N. 81 del 17-10-2023 è stato deliberato quanto di seguito riportato:

- ❖ DI PRENDERE ATTO che l'Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Esecutivo in vigore, al secondo capoverso recita testualmente: Tutte le disposizioni contenute nella presente normativa si intendono automaticamente aggiornate per effetto di nuove o diverse disposizioni legislative sovraordinate;
- ❖ DI RECEPIRE, pertanto, le modifiche introdotta all'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in riferimento alla durata delle opere

- temporanee e nello specifico l'aumento del margine di tempo per la rimozione di tali strutture, che da 90 giorni passa a 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio;
- ❖ DI DARE ATTO CHE l'Art.39 ZONA G1 FASCIA COSTIERA AD ELEVATO VALORE AMBIENTALE, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Esecutivo a partire dal sesto capoverso venga modificato come di seguito, per gli effetti delle modifiche introdotta all'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76:
- Sono realizzabili servizi della balneazione e del turismo (chioschi, tettoie, servizi igienici, ecc.) unicamente con opere precarie esclusivamente in legno, con l'esclusione di manufatti cementizi, anche prefabbricati, e di opere permanenti fuori terra. Le costruzioni ammesse non potranno avere altezza totale maggiore di m 3,00 (1 piano) e SU maggiore di mq 30; la loro realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazione, di durata di 180 giorni e rinnovabile una sola volta all'anno, con l'obbligo della rimozione a fine periodo.
- * (* modifica introdotta all'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 120 del 2020)

VISTO che con nota Prot. 9639 del 17/11/2023, l'Ufficio tecnico Comunale ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, richiesta di parere ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore prevede, al fine di dare seguito agli adempimenti conseguenziali, e che con nota la stessa ha espresso Parere parzialmente favorevole pervenuto all'ente con prot. 10790 del 21-12-2023, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che è stata approvata con L.R. 20 dicembre 2023, n. 58 la Nuova legge urbanistica sul governo del territorio. (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 100/1 del 21 novembre 2023, pubblicata nel BURA 20 dicembre 2023, n. 50 Ordinario ed entrata in vigore il 21 dicembre 2023);

RITENUTO di dover procedere ai sensi e per gli effetti della L.R. 20 dicembre 2023 n. 58 art. 77;

Visto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio;

PROPONE

- 1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI RECEPIRE il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, pervenuto all'ente con prot. 10790 del 21-12-2023 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. DI DARE ATTO che ai sensi dell' art. 77 comma 2 lettera e) della L.R. 20 dicembre 2023, n. 58:
 - 2. Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi:
 - e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale;
- **4.** DI APPROVARE ai sensi dell'art. 77 comma 3 della L.R. 20 dicembre 2023, n. 58 le modifiche di cui al comma 2 lettera e) della medesima legge, di seguito testualmente riportato:
 - 3. Le modificazioni di cui al comma 2 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare e sono trasmesse alla Provincia competente per l'eventuale promozione del ricorso di cui al comma 5.
- 5. DI APPROVARE, per effetto delle norme sovraordinate, ovvero delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Semplificazioni al D.P.R. 380/2001, e del Parere parzialmente favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio pervenuto all'ente con prot. 10790 del 21-12-2023, la durata delle opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee normate all'*Art.39 ZONA G1 FASCIA COSTIERA AD ELEVATO VALORE*Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 17-04-2024 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

AMBIENTALE, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Esecutivo in vigore nella seguente modalità:

Sono realizzabili servizi della balneazione e del turismo (chioschi, tettoie, servizi igienici, ecc.) unicamente con opere precarie esclusivamente in legno, con l'esclusione di manufatti cementizi, anche prefabbricati, e di opere permanenti fuori terra. Le costruzioni ammesse non potranno avere altezza totale maggiore di m 3,00 (1 piano) e SU maggiore di mq 30; la loro realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazione, di durata di 180 giorni, con l'obbligo della rimozione a fine periodo.

(* modifica introdotta all'art. 6, comma 1, lettera e-bis) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 120 del 2020 e del Parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio pervenuto all'ente con prot. 10790 del 21-12-2023)

Il Proponente

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio di concludere l'iter approvativo come indicato dal comma 3 dell'art. 77 della L.R. 20 dicembre 2023, n. 58;

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 17-04-2024 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI